

## CODICE DELLA STRADA

**Nuovo codice della strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285  
Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie (artt. 225-240)**

### **Art. 225 Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali**

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

- a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;
- b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;
- c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.